

TI_GERICHTE 14.2011.161 vom 21. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.161

FR: TI_GERICHTE 14.2011.161 du 21 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2011.161 del 21 dicembre 2011

Regeste

Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)

Erwägungen

E. 2

Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposti il 7 e 10 ottobre 2011 avverso la sentenza 29 settembre 2011 intimata lo stesso giorno e notificata alle parti l'indomani, i reclami ossequiano il predetto termine e sono quindi ammissibili. A CO 1 il ricorso del debitore sequestrato è stato intimato il 26 ottobre 2011 e notificato il 28 ottobre 2011, di modo che inviata il 7 novembre la sua risposta al reclamo è tempestiva. Per contro, quello della società opponente è stato intimato il 10 novembre 2011 cui l'indomani è seguita la notifica: la risposta al reclamo 16 novembre 2011 è pertanto altresì ammissibile.

E. 3

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai , *La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre*, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten , *Die Arresteinsprache*, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler , *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 8 a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl , *La réalisation du droit et les procédures rapides*, tesi Friburgo 1997, n. 453; Piégai , op. cit., pag. 212; Artho von Gunten , op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron , *Commentaire de la LP*, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC). Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

E. 4

In questa sede il sequestrante chiede anzitutto di dichiarare irricevibile il reclamo introdotto dal debitore sequestrato il quale, nella misura in cui continuava a ribadire che i crediti sequestrati non erano più suoi, non rendeva verosimile il pregiudizio di suoi interessi: di modo che, egli difettava della legittimazione e quindi anche dell'interesse a ricorrere (risposta al reclamo 7 novembre 2011, pag. 3 seg. n. 3). La domanda è tuttavia fuorviante. Certo, la legittimazione ad interporre opposizione e quella a ricorrere contro la decisione su opposizione può in effetti non essere data quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati appartengono a terzi (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2). Tuttavia, nel caso concreto, il Pretore aggiunto ha ritenuto che vi erano elementi per ritenere la cessione 1° aprile 2011 verosimilmente abusiva e, conseguentemente, che il credito verso il notaio avv. _____ riconducibile all'importo depositato a garanzia del pagamento della TUI era da ascrivere al debitore RE 1 e non alla società opponente. In queste condizioni non si può certo sostenere che il debitore sequestrato non avesse un interesse degno di protezione a ricorrere contro la decisione impugnata rivelatasi per finire a lui sfavorevole. Del resto, il sequestrante medesimo ha sempre avvertito e avverta tuttora la legittimità dell'accordo datato 1° aprile 2011 con cui (fra l'altro) il credito sequestrato era stato ceduto alla società opponente. Tesi questa che mal si concilia -poiché ciò significherebbe a priori escludere il carattere abusivo di questa cessione- con la richiesta di negare al debitore sequestrato la legittimazione a ricorrere. Non vi sono quindi motivi per dar seguito alla domanda così formulata dal sequestrante.

E. 5

In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”: “echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere adottati solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati: Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6). a) Invero, contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther, op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/M c Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74).

Tuttavia, se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3; 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3; 5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326). A fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra, consid. 5 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. b) Ciò posto, sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. 1 a 5) allegati al reclamo del debitore sequestrato e quelli prodotti con il reclamo della società opponente (doc. 1 a 6) -dovendosi pertanto respingere per i motivi di cui si è appena detto la richiesta avanzata dal sequestrante di non ammettere i doc. 3 a 5 (risposta al reclamo 16 novembre 2011, pag. 3 ad I/B)- come pure quelli che accompagnano la risposta al reclamo 7 novembre 2011 (doc. LL a OO) e la risposta al reclamo 16 novembre 2011 (doc. LL a QQ).

E. 6

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto; b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti. In concreto, il reclamante RE 1 invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF che sancisce il principio della verosimile l'appartenenza al debitore dei beni sequestrati, la violazione di norme di procedura oltre al manifesto ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo 7 ottobre 2011, pag. 2 in mezzo). Dal canto suo, la società reclamante RE 2 si duole di una violazione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF oltre che di un manifesto ed erroneo accertamento dei fatti (reclamo 10 ottobre 2011, pag. 3 ad B).

E. 7

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. Controverso resta il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 del credito verso il notaio avv. _____ destinato a garantire il pagamento di una pretesa TUI, mentre ne era sufficientemente data la sua esistenza (sentenza impugnata, pag. 5 seg. n. 6.3). Per il resto, il Pretore aggiunto ha ritenuto verosimile l'esistenza della causa di sequestro identificata all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF -difetti e danni da tutelare con il sequestro, riguardando un immobile sito in Ticino, luogo dove i relativi contratti di compravendita delle due PPP erano altresì stati stipulati (sentenza impugnata, pag. 5 n. 6.1)-

come pure, sulla base dei documenti prodotti e in assenza di obiezioni più specifiche, dell'esistenza di un credito per minor valore delle PPP riconducibile ai danni e ai difetti dell'immobile (sentenza impugnata, pag. 5 n. 6.2).

E. 8

Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF ; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4). Sul reclamo del 7 ottobre 2011 presentato dal debitore sequestrato RE 1

E. 9

Il reclamante rileva anzitutto che il sequestrante aveva sempre e solo sostenuto che la cessione 1° aprile 2011 era nulla in quanto simulata -tesi questa a ragione respinta dal Pretore aggiunto- ma che, in proposito, egli non aveva mai avanzato l'ipotesi che fosse costituita di un abuso di diritto ex art. 2 cpv. 2 CC. Ciò posto, nella misura in cui quell'atto era stato analizzato anche sotto questo profilo, il Pretore aggiunto aveva tenuto conto di un argomento mai proposto e men che meno motivato: in tal modo, aveva alleggerito e quindi favorito l'onere della prova a carico del sequestrante, ma a scapito del debitore sequestrato (reclamo, pag. 6 seg. n. 1 segg.). A torto. Giova in effetti evidenziare che il sequestrante ha esplicitamente invocato la tesi secondo cui qualora la “la cessione doc. EE [ossia la cessione 1° aprile 2011] risultasse valida, la stessa costituisce un atto abusivo (art. 2 cpv. 2 CC)” al contraddittorio del 24 agosto 2011 (risposta, pag. 6 n. 5.3, prodotta all'udienza: verbale 24 agosto 2011, pag. 2, nell'inc. SO.2011.488), tant'è che in quel contesto e dal canto suo la società opponente si era persino espressamente opposta “all'asserita abusività della cessione” e non limitandosi alla fattispecie della simulazione (verbale 24 agosto 2011, pag. 5: inc. SO.2011.488). Peraltro -come già ricordato- laddove i beni da sequestrare sono in possesso o figurano a nome di un terzo -come in concreto- il sequestrante è appunto chiamato a rendere verosimile che essi appartengono al debitore sequestrato, o che gli sono stati trasferiti con un atto abusivo o comunque revocabile volto a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sopra, consid. 8). Ciò detto, spetta al giudice del sequestro stabilire se a fronte degli elementi addotti dal sequestrante questi presupposti sono adempiuti. E -anche nell'ambito di un giudizio limitato alla verosimiglianza- la qualifica giuridica di una fattispecie rientra in quella che è l'applicazione del diritto. Se poi gli argomenti del sequestrante non dovessero soddisfare i requisiti richiesti, la relativa

domanda sarebbe respinta. Di conseguenza e nella misura in cui il Pretore aggiunto si è limitato a stabilire se, a fronte di quanto affermato dal sequestrante, la cessione 1° aprile 2011 era da ritenersi simulata rispettivamente abusiva, non è dato a vedere in che modo l'onere della prova sia stato facilitato per l'uno e a danno dell'altro. La censura va pertanto respinta. Credito del notaio avv. _____ verso _____

E. 10

Il reclamante rileva che il credito del notaio avv. _____ verso la banca presso cui egli aveva il suo conto professionale in realtà era lo stesso di quello che il debitore sequestrato aveva verso quel medesimo notaio e che era stato ceduto il 1° aprile 2011 alla società opponente RE 2, evidenziando in particolare che la sua opposizione era ad ogni modo rivolta tanto all'uno quanto all'altro (reclamo, pag. 8 n. 3). In ogni caso poi, mantenendo il sequestro del credito del notaio avv. _____ verso la banca, si andava a toccare un bene che non era di spettanza del reclamante, bensì del solo notaio (reclamo, pag. 9 n. 3). Ora, vero è che il Pretore aggiunto ha fra l'altro disposto il sequestro del “credito del notaio avv. _____ nei confronti del _____ in restituzione dell'importo, rispettivamente di averi pari a fr. 100'000.–, depositati sul conto del notaio no. _____ a garanzia del pagamento della TUI si cui al rogito no. _____ del 24 settembre 2008 e di pertinenza e spettanza del signor RE 1” (decreto di sequestro: inc. SO.2011.459). Ciò non toglie che, in quanto a lui intestato, legittimo titolare di quel conto professionale presso quell'istituto bancario su cui a suo tempo erano stati bonificati fr. 100'000.– (importo fino a concorrenza di cui si postula il blocco del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto contrattuale esistente con quella banca pertanto, dal profilo giuridico egli ne è unico proprietario. Quella somma di denaro serviva a garantire il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, conformemente agli obblighi di trattenuta che il notaio si era assunto alla firma del rogito di compravendita (doc. A pag. 7 n. 4: inc. SO.2011. 459). E, dal canto suo, il sequestrante non ha mai ravvisato -né lo pretende ora davanti a questa Camera- che in questa sua incombenza il notaio avv. _____ -in veste di terzo debitore- abbia agito o agisca in modo abusivo o comunque con l'intento di danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di modo che, nulla giustificava il mantenimento di un sequestro di beni che formalmente non appartengono a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi fondato e merita accoglimento. Credito del debitore sequestrato verso il notaio avv. _____

E. 11

Il Pretore aggiunto si è dapprima confrontato con la validità formale dell'atto di cessione 1° aprile 2011 con cui il debitore sequestrato aveva trasferito alla società opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio _____ di cui era titolare nei confronti dei notai che si erano occupati dei rogiti di compravendita delle relative PPP, tra cui appunto per ogni transazione immobiliare gli importi trattenuti a garanzia del pagamento della TUI (doc. EE: inc. SO.2011.488). In particolare, in questo atto erano riconoscibili gli elementi minimi necessari affinché una cessione potesse ritenersi valida dal profilo formale (sentenza impugnata, pag. 7 n. 8). Ciò posto, il primo giudice ha quindi escluso di considerare nulla la cessione 1° aprile 2011 a motivo che -a detta del sequestrante- il medesimo credito ancora era oggetto di un precedente sequestro emesso dalla stessa Pretura, in quanto non risultava -il sequestrante non aveva comprovato il contrario- che fosse mai stata introdotta azione di convalida giusta l'art. 279 LEF (sentenza impugnata, pag. 7 n. 9). Il Pretore aggiunto non ha infine ravvisato motivi per ritenere l'accordo 1° aprile 2011 simulato (sentenza impugnata, pag. 7 n. 10.1). Per contro -come si dirà nel seguito (sotto, consid. 12, 13, 14 e 15)- il

Pretore aggiunto ha ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto di disposizione abusivo (sentenza impugnata, pag. 7 n. 10.2), ciò che il reclamante contesta (reclamo, pag. 9 n. 4).

E. 12

A detta del Pretore aggiunto se non risultava che nel 2009 -allorquando il debitore sequestrato aveva mostrato di voler cedere alla società opponente gli attivi legati alla promozione immobiliare _____ - i vari creditori avessero dato avvio a vertenze giudiziarie, era pur sempre vero che a quel momento gli stessi avevano già manifestato le loro pretese alla società semplice “_____” di cui il debitore sequestrato faceva parte (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). In merito, il reclamante obietta che nel 2009 solo i soci finanziatori si erano manifestati pretendendo il pagamento della seconda rata relativa allo scioglimento di quella società semplice. Ciò non era invece stato il caso per i condomini dell'immobile _____, le cui pretese si erano concretizzate solo nel 2011 (reclamo, pag. 9 seg. n. 4a). Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stato disposto lo scioglimento della società semplice “_____” costituitasi a suo tempo fra il debitore RE 1 oltre a _____, _____, _____ e _____ -tutti investitori nel progetto designato Condominio _____ - fra le sue premesse segnalava in particolare “che sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia i condomini] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra, termini di consegna, ecc.)” (doc. HH1 pag. 2 in alto: inc. SO.2011.488). Pertanto, che -come tenta di sostenere il reclamante- “tra fine 2008 e inizio 2009 si discuteva con i condomini solo del distacco di una lastra di marmo” (reclamo, pag. 9 n. 4a in basso), è già di per sé una tesi priva di fondamento. Che poi, la quantificazione concreta di danni e difetti -e quindi delle relative pretese (reclamo, pag. 10 n. 4a)- sia seguita nel 2010 contestualmente all'esecuzione della prova a futura memoria e poi alla presentazione nel 2011 di un preventivo definitivo (sopra, consid. B), non è argomento tale da inficiare la conclusione pretorile. Di modo che, il reclamo va respinto.

E. 13

Il Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che con la cessione del 1° aprile 2011 il debitore sequestrato aveva sì inteso determinare meglio la cessione del 10 giugno 2009 specificando che erano altresì comprese le garanzie TUI depositate presso i notai, ma che di fatto a quel momento erano già in corso più procedure giudiziarie (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). Dal canto suo, il reclamante afferma che la “specificazione dei crediti TUI” non può essere fatta risalire solo al 2011, bensì già al 2009 allorquando il debitore sequestrato aveva manifestato la sua volontà di cedere tutto alla società opponente (reclamo, pag. 10 n. 4b). L'obiezione sfiora tuttavia il pretesto, visto e considerato che l'interessato non tenta nemmeno di spiegare perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla precedente cessione del 10 giugno 2009 (doc. HH: inc. SO.2011.488) e guarda caso a fronte di un preventivo finale datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), abbia d'un tratto ritenuto opportuno dover precisare che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, e specificare che “RE 2, in quanto

creditrice cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. EE: inc. SO.2011.488). Per il resto, basti poi rilevare che la procedura di prova a futura memoria, sfociata in un primo rapporto peritale del 12 febbraio e poi in quello datato 31 maggio 2010 (doc. G pag. 1 e 32: inc. SO.2011.459), è stata avviata dalla Comunione dei condomini e dai suoi membri singolarmente ed era appunto intesa ad accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. G pag. 2: inc. SO.2011.459) di cui all'immobile _____. In definitiva, non si ravvisano elementi che consentano di scostarsi dal giudizio pretorile. Il reclamo va così respinto.

E. 14

Il Pretore aggiunto ha poi appurato che non era supportata da documenti oggettivi la tesi secondo cui RE 1 aveva debiti verso la società opponente -motivo questo all'origine della cessione 1° aprile 2011- segnatamente, e all'infuori della sola dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultima, l'esistenza del preteso debito di fr. 660'000.- (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 10.2). Il reclamante a sostegno di ciò produce ora due avvisi di addebito, l'uno datato 2003 e relativo ad un importo di fr. 300'000.- e l'altro relativo ad una cifra di fr. 1'225'000.- e risalente al 2008, riferiti a versamenti che la società opponente aveva disposto a favore del debitore sequestrato (reclamo, pag. 11 n. 4c) a mò di anticipo (reclamo, pag. 3 seg. ad B e C). Questi documenti però non modificano la sostanza in quanto ai fini della vertenza in esame, non è tanto l'esistenza in sé dei debiti di RE 1 verso la società opponente a essere determinante e decisiva. Basti in effetti pensare che già nell'ambito della convenzione transattiva datata

E. 17

Anche la società opponente -come del resto aveva fatto il debitore sequestrato (sopra, consid. 9)- evidenzia la presenza di un'anomalia nella decisione impugnata in quanto -a suo dire- il sequestrante aveva sempre e solo sostenuto che la cessione 1° aprile 2011 era nulla in quanto simulata -tesi questa rivelatasi infondata- motivo per cui a torto il primo giudice l'aveva ritenuta abusiva in virtù dell'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 11 seg. ad I). Diversamente da quanto l'interessata pretende tuttavia -come già visto (sopra, consid. 9)- al contraddittorio del 24 agosto 2011 il sequestrante ha sostenuto che qualora la “la cessione doc. EE [ossia la cessione 1° aprile 2011] risultasse valida, la stessa costituisce un atto abusivo (art. 2 cpv. 2 CC)” (risposta all'opposizione, pag. 6 n. 5.3 [inc. SO.2011.510], prodotta all'udienza: verbale 24 agosto 2011, pag. 2, nell'inc. SO.2011.488), tant'è che in quel contesto e dal canto suo la società opponente s'era opposta “all'asserita abusività della cessione” e non limitatamente ad un'eventuale simulazione (verbale 24 agosto 2011, pag. 5: inc. SO.2011.488). Per il resto poi, se i beni da sequestrare sono in possesso o figurano a nome di un terzo il sequestrante deve rendere verosimile che appartengono al debitore sequestrato, o che gli sono stati trasferiti con un atto abusivo o comunque revocabile volto a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sopra, consid. 8). Di modo che, l'obiezione dell'interessata è da respingere. Credito del notaio avv. _____ verso _____

E. 18

A sua volta la società reclamante rileva poi che il credito del notaio avv. _____ verso la banca presso cui aveva il suo conto professionale e quello del debitore sequestrato verso

quel notaio poi ceduto con atto 1° aprile 2011, erano in realtà un tutt'uno, e soprattutto che l'opposizione da lei formulata era rivolta tanto all'uno quanto all'altro (reclamo, pag. 4 ad D). Ciò detto, ad ogni modo quello del notaio avv. _____ verso la banca, non riguardava né la società reclamante né il debitore sequestrato (reclamo, pag. 5 ad D). Ora, si è già detto (sopra, consid. 10) che legittimo titolare di quel conto bancario è il solo notaio, il quale risulta pertanto essere unico proprietario degli averi depositativi. Ciò posto, non ravvisandosi motivi -perlomeno il sequestrante non lo ha mai preteso- per ritenere che in questa sua incombenza, il notaio avv. _____ -in veste di terzo debitore- abbia mai agito o agisca in modo abusivo o comunque sia a danno dei creditori del debitore sequestrato, nulla giustificava il sequestro di beni appartenenti al quel notaio. La censura è quindi fondata. Credito del debitore sequestrato verso il notaio avv. _____

E. 19

Il Pretore aggiunto -per i motivi già rammentati (sopra, consid. 11)- ha accertato la validità formale della cessione 1° aprile 2011 -che la società reclamante non contesta (reclamo, pag. 7 ad G)- e ha altresì escluso che quell'atto fosse simulato -tesi altresì condivisa dall'interessata (reclamo, pag. 8 ad. H in alto). Per contro, come il debitore sequestrato (sopra, consid. 11), la società reclamante non rileva l'esistenza di elementi tali da permettere di qualificare di abusiva la cessione 1° aprile 2011 (reclamo, pag. 8 segg. ad H).

E. 20

Per il Pretore aggiunto se in effetti non risultava che nel 2009 -allorquando il debitore sequestrato aveva mostrato di voler cedere alla società opponente gli attivi legati alla promozione immobiliare _____ - i vari creditori avessero dato avvio a vertenze giudiziarie, era pur sempre vero che a quel momento gli stessi avevano già manifestato le loro pretese alla società semplice “_____” di cui il debitore sequestrato faceva parte (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). La società reclamante contesta che la cessione dei crediti sia stata disposta dal debitore sequestrato contestualmente al manifestarsi di pretese di suoi creditori, visto e considerato che nell'ambito dello scioglimento della società semplice “_____” stipulato a fine 2008, erano state sollevate “contestazioni usuali in questo tipo di operazioni” e che “il distacco di una lastra di pietra non può essere certamente messo in relazione con un danno di CHF 5 Mio” (reclamo, pag. 10 ad H). Se non che, la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui era stata sciolta quella società semplice rileva che le problematiche sorte al Condominio _____ erano sì “numerose” ma nulla indica che potessero definirsi a priori “usuali” (doc. HH1 pag. 2: inc. SO.2011.488). E anzi, la stessa convenzione specifica che “di conseguenza è sin d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, e in questo contesto fissa al 65% del capitale complessivo investito (ossia fr. 7'758'000.-) il dividendo di liquidazione per i soci investitori. Già a quel momento pertanto era preventivata una perdita di almeno il 35% (ovvero fr. 2'715'300.-) (doc. HH1 pag. 1 e 2: inc. SO.2011.488). Di modo che, la critica non regge.

E. 21

Il Pretore aggiunto ha anche evidenziato che con la cessione 1° aprile 2011 il debitore sequestrato aveva sì voluto determinare meglio la cessione del 10 giugno 2009 specificando che erano altresì comprese le garanzie TUI depositate presso i notai, ma che di fatto a quel momento erano già in corso più procedure giudiziarie (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in

basso). Al riguardo, la società reclamante si limita in sostanza a obiettare che la cessione è intervenuta il 10 giugno 2009 (reclamo, pag. 10 ad H), ma -come già evidenziato nell'ambito del reclamo proposto dal debitore sequestrato (sopra, consid. 13)- senza preoccuparsi di dare una spiegazione sul perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla precedente cessione del 10 giugno 2009 (doc. HH: inc. SO.2011.488) e guarda caso a fronte di un preventivo finale datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), si sia improvvisamente ritenuto opportuno precisare che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, e che “RE 2, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. EE: inc. SO.2011.488). E, come altresì ricordato (sopra, consid. 13), la procedura di prova a futura memoria avviata dalla Comunione dei condomini e dai suoi membri singolarmente al fine di accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. G pag. 2: inc. SO.2011.459) di cui al Condominio _____, è appunto una procedura giudiziaria. Ancora una volta pertanto la censura è da respingere.

E. 22

Per il primo giudice non era poi supportata da documenti oggettivi la tesi secondo cui RE 1 aveva debiti verso la società opponente -motivo questo invocato per giustificare la cessione 1° aprile 2011- segnatamente, e all'infuori della sola dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultima, l'esistenza del preteso debito di fr. 660'000.- (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 10.2). La società reclamante si dilunga oltremodo nel tentativo di rendere verosimile l'esistenza nei suoi confronti della grave situazione debitoria in cui versava RE 1 e produce due documenti attestati due versamenti che la società opponente avrebbe disposto a titolo di anticipo a favore di quest'ultimo (reclamo, pag. 8 seg. ad H e doc. 3, 4 e 5 allegati). Ma -come già spiegato nell'ambito del reclamo del debitore sequestrato (sopra, consid. 14)- ciò non cambia la sostanza. Decisiva non è tanto l'esistenza in sé di debiti che, in considerazione del vincolo solidale con cui debitore sequestrato e società opponente si erano assunti gli impegni della società semplice “_____”, il 17 novembre 2008 potevano almeno già essere quantificati in fr. 4'516'200.-, quanto piuttosto il fatto che il 1° aprile 2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di definire i loro rapporti di dare e avere riducendo i debiti dell'uno verso l'altra (sopra, consid. 14). Ciò detto e oltretutto, la società reclamante non sembra affatto considerare che il Pretore aggiunto aveva altresì sottolineato che non si era neppure provato a giustificare la cessione di tutti gli attivi riconducibili al Condominio _____ -fra cui anche quelli di cui all'accordo 1° aprile 2011 relativi agli importi depositati a garanzia del pagamento TUI- rendendo verosimile il beneficio a favore della società opponente di un diritto privilegiato a vedersi soddisfatte proprie pretese creditorie prima rispetto a quelle vantate da altri creditori (sentenza impugnata, pag. 9 n. 10.2). Al riguardo, in effetti, non obietta alcunché. Pertanto, non sussistono motivi per dar seguito al reclamo che va così respinto.

E. 23

La società reclamante, nell'eventualità in cui il giudizio pretorile trovasse conferma, chiede di limitare il sequestro alla sola quota parte di un mezzo spettante al debitore sequestrato, a motivo che la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 assegnava i crediti garanti delle pretese TUI per metà ciascuno a debitore sequestrato e società opponente, dovendosi in caso di dubbio presumere che quei crediti fossero detenuti in comproprietà e non quale proprietà comune (reclamo, pag. 12 ad J). Tuttavia, e per i motivi già esposti contestualmente all'esame del reclamo introdotto dal debitore sequestrato (sopra, consid. 16), nel caso specifico la presunzione va a favore dell'esistenza della proprietà comune, in luogo della comproprietà. Anche da questo punto di vista la decisione di primo grado resiste alla critica. La relativa censura va così respinta. Spese giudiziarie

E. 24

settembre 2008 a garanzia del pagamento della TUI. Per il resto, il decreto

E. 29

aprile 2011, è revocato. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 100.–, per complessivi fr. 350.– sono poste per metà a carico degli oppositori RE 1, _____, e RE 2, _____ (in solido fra di loro), e per il resto a carico di CO 1, _____. Compensate le ripetibili.” II. La tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante RE 1, _____, resta per metà a suo carico mentre la rimanenza va a carico di CO 1, _____. Le ripetibili sono compensate. III. La tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dalla società reclamante RE 2, _____, resta per metà a suo carico mentre la rimanenza va a carico di CO 1, _____. Le ripetibili sono compensate. IV. Intimazione: – PA 2; – PA 1; – PA 3. Comunicazione alla Pretura _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente _____ La vicecancelliera Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.